



**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AZIENDALE
D&O**

CIG: 8677263FF0

Lotto n°2

POLIZZA D&O n°.....

Tra: Catania Rete Gas spa (ex ASEC S.p.A.)
Partita I.V.A./C.F.: 03542180876
con sede in: Via Cristoforo Colombo, 150 95121 Catania
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____
si stipula la presente:

POLIZZA D&O n°.....

Contraente: Catania Rete Gas spa (ex ASEC S.p.A.)
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 150 95121 Catania
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 10/09/2021
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 10/05/2023
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 10/05 di ogni anno
Frazionamento: annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

DEFINIZIONI:	4
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	7
Art. 1: Durata del contratto	7
Art. 2: Gestione del contratto	7
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 4: Aggravamento del rischio	8
Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto	8
Art. 6: Diminuzione del rischio	8
Art. 7: Cessazione del rischio	8
Art. 8: Dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere	9
Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto	9
Art. 10: Costituzione e regolazione del premio	9
Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta - Legittimazione	9
Art. 12: Ispezione della Società	9
Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	10
Art. 14: Interpretazione del contratto	10
Art. 15: Denuncia di sinistro	10
Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro	10
Art. 17: Informativa sui sinistri	10
Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	11
Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese	11
Art. 20: Trattamento dei dati	11
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 22: Clausole vessatorie	12
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	12
Art. 23: Oggetto dell'assicurazione	12
Art. 24: Costi di difesa e altre spese	12
Art. 25: Inizio e termine della garanzia	13
Art. 26: Periodo di osservazione	13
Art. 27: Estensione ai costi di difesa per inquinamento	13
Art. 28: Estensione della garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali	13
Art. 29: Estensione della garanzia a favore dei coniugi	13
Art. 30: Estensione alle spese di pubblicità	13
Art. 31: Estensione ai sinistri in materia di lavoro (EPL)	14
Art. 32: Estensione alle Società partecipate	14
Art. 33: Estensione della garanzia postuma ai soggetti ritirati	15
Art. 34: Rimborso spese legali sostenute dai soci – Azioni sociali di responsabilità	15
Art. 35: Estensione automatica della garanzia alle nuove Società controllate	15
Art. 36: Limite di indennizzo	15
Art. 37: Esclusioni	15
Art. 38: Surrogazione	16
Art. 39: Giurisdizione	16
Art. 40: – Sinistri dolosi – Clausola risolutiva espressa	17
SEZIONE VII - VARIANTI MIGLIORATIVE	17
SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	17
Art. 1: Durata del contratto (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)	17
Art. 4: Aggravamento del rischio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)	17
Art. 10: Costituzione e regolazione del premio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)	18
Art. 15: Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)	18
SCHEDA DI RIEPILOGO DELL'ASSICURAZIONE E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA..	19

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Contraente: Catania Rete Gas spa (di seguito anche Azienda, Amministrazione, Ente o Società');

Attività della Amministrazione: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Broker: Willis Italia S.p.A.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Assicuratore: La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Assicurato: I soggetti che esercitano, eserciteranno o hanno esercitato le funzioni di:

- Società
- Amministratore,
- Sindaco, o
- Dirigente della Contraente.

Sono inoltre assicurati:

- I Componenti dell'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001)
- La persona designata come responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
- La persona designata come responsabile della redazione dei documenti contabili (Legge 262/2005)
- La persona designata quale responsabile della privacy e/o Data Protection Officer, ai sensi del d.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
- I dipendenti membri dei comitati di "Internal Audit" aziendali
- Tutti i dipendenti, relativamente alla estensione ai sinistri in materia di lavoro o qualora riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto o qualora convenuti con un Amministratore, un Sindaco o un Dirigente.

<u>Amministratore:</u>	Qualsiasi persona fisica che ricopre la carica di Amministratore o membro del Consiglio di Amministrazione della Contraente. Si intendono altresì ricompresi in questa definizione tutti i soggetti ricoprenti presso società di diritto estero funzioni equipollenti;
<u>Atti dannosi:</u>	Ogni azione o omissione, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata prima o durante il periodo assicurativo, da qualsiasi assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Società'. Piu' atti dannosi connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa, sono considerati come un unico atto dannoso;
<u>Costi di Difesa:</u>	Le parcelle, i costi, gli onorari, inclusi i costi sostenuti per la costituzione di cauzioni o fidejussioni, le spese legali (in qualsiasi grado di giudizio), tecniche o giudiziarie, sostenute dall' Assicurato per la difesa, la resistenza, la valutazione o la transazione di un sinistro. Le spese legali sostenute per resistere alla azione del danneggiato sono pari al 25% del massimale, in eccesso allo stesso, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile;
<u>Danni Patrimoniali:</u>	Qualsiasi pregiudizio economico per il quale gli Assicurati siano ritenuti responsabili a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione, in seguito ad una Richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti degli Assicurati medesimi;
<u>Dirigente:</u>	Qualsiasi persona fisica a cui siano delegate da un Amministratore o dalla Contraente funzioni manageriali o di supervisione;
<u>Franchigia:</u>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
<u>Inquinamento:</u>	La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo e amianto;
<u>Periodo di Assicurazione</u> o <u>Periodo Assicurativo:</u>	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Periodo di Osservazione: Il periodo che viene normato dal corrispondente articolo delle condizioni di polizza;

Richiesta di risarcimento: 1) Qualsiasi richiesta avanzata per iscritto nei confronti di un Assicurato;

2) Qualsiasi procedimento giudiziale civile, penale o amministrativo intentato nei confronti dell'Assicurato al fine di ottenere il risarcimento di Danni Patrimoniali;

3) Qualsiasi circostanza di cui gli Assicurati vengano a conoscenza e che presumono possa dar seguito ad azioni definite ai punti 1) e 2);

Sindaco: Qualsiasi persona fisica che ricopre la carica di Sindaco o membro del Consiglio di Sorveglianza o membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Contraente. Si intendono altresì ricompresi in questa definizione tutti i soggetti ricoprenti presso società di diritto estero funzioni equipollenti;

Sinistro: Ogni richiesta di risarcimento notificata dall'Assicurato all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, che tragga origine da un atto dannoso commesso da un Assicurato;

Società Controllata: Qualsiasi entità, italiana o estera, controllata dalla Contraente con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile;

Società Partecipata: Qualsiasi entità di cui la Contraente detenga, direttamente o indirettamente quote o azioni, con esclusione delle Società Controllate.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 10/09/2021, e scadenza alle ore 24.00 del 10/05/2023, con scadenze annuali intermedie al 10/05 di ciascun anno, e con la possibilità per il Cliente di richiedere alla Compagnia il rinnovo della copertura alla scadenza del 10/05/2023 per un ulteriore periodo di un anno.

In questo ultimo caso la Compagnia non potrà rifiutarsi di rinnovare per una ulteriore annualità la copertura in scadenza. Resta sempre escluso il tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto al 10/09/2023 da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 4 (quattro) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente alla Società.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso (comprese eventuali proroghe e/o rinnovi) è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché il Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 4: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, ultimo capoverso e 4 - Aggravamento del rischio, ultimo capoverso con un preavviso non inferiore a 120 giorni.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 - Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 6: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 7: Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 8: Dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto in favore dell'Assicurato sono efficaci, salvo il caso in cui il sinistro sia ascrivibile a dolo o colpa grave dello stesso, giudizialmente accertati dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio alla stessa spettanti entro i 60 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 10: Costituzione e regolazione del premio

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per ciascun parametro previsto in polizza ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali attive calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta - Legittimazione

La presente polizza è stipulata dal Contraente, ai sensi dell'art. 1891, 1° comma c.c., nell'interesse ed a favore del personale assicurato in conformità ai limiti previsti all'art. 3, comma 59 della legge n. 244/2007 (c.d. finanziaria del 2008) ed alla successiva giurisprudenza della Corte dei Conti.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto l'esclusiva veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, con il consenso degli Assicurati ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che per la loro natura non possono che essere adempiuti dall'Assicurato stesso.

Art. 12: Ispezione della Società

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti all'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 14: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15: Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso da una delle parti.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 17: Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equivalente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

Le medesime informazioni dovranno essere fornite, nelle stesse modalità, alla Società dal Contraente con riferimento ai sinistri eventualmente gestiti dallo stesso (sinistri ricadenti nella S.I.R.).

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Società Delegataria per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 22: Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 23: Oggetto dell'assicurazione

Previo il pagamento del Premio indicato in polizza, preso altresì atto di quanto sottoscritto nei documenti di dettaglio che formano parte integrante della presente Polizza, l'Assicuratore ai termini, limiti e condizioni qui previsti si obbliga a:

Copertura A

Tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali cagionati a terzi, a seguito di Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei loro confronti e notificate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (o durante il Periodo di Osservazione, se previsto) e che traggano origine da atti dannosi commessi durante il Periodo di Assicurazione o, fermo quanto più avanti previsto, durante il periodo di retroattività, salvo le ipotesi di dolo e/o colpa grave;

Copertura B

Tenere indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali cagionati a terzi dagli Assicurati, a seguito di Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei loro confronti e notificate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (o durante il Periodo di Osservazione, se previsto) e che traggano origine da Atti Dannosi commessi dagli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione o, fermo quanto più avanti previsto, durante il periodo di retroattività, ma esclusivamente nel caso la Contraente abbia o debba tenere indenni gli Assicurati. La presente garanzia quindi opera a favore della Contraente anche in caso di richieste di risarcimento direttamente indirizzate alla Contraente.

Art. 24: Costi di difesa e altre spese

A) L'Assicuratore si impegna ad anticipare all'Assicurato i Costi di difesa relativi alla definizione di ogni Richiesta di risarcimento riferito all'oggetto della presente Assicurazione.

Inoltre:

B) In caso di imputazioni penali, incluse quelle per fatto doloso, sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato.

In caso di condanna penale dell'Assicurato passata in giudicato, l'Assicurato si impegna a rimborsare all'Assicuratore i Costi di difesa dallo stesso sostenuti.

L'Assicuratore non riconoscerà le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da esso designati o con esso preventivamente concordati, ad esclusione delle spese sostenute in situazioni per le quali ciò era oggettivamente non possibile e fino alla concorrenza, in tale caso, dell'importo indicato a tale titolo nella scheda allegata.

C) L'Assicuratore si impegna a coprire le eventuali spese legali derivanti dall'obbligo per legge degli Assicurati di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili svolti nei confronti della Contraente, in sede penale, amministrativa o regolamentare da qualsiasi competente Autorita' Pubblica.

Art. 25: Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati nel corso del Periodo di Assicurazione, o durante il Periodo di osservazione se applicabile, purché riferite ad atti commessi posteriormente alla data di decorrenza, o di retroattività (data di iscrizione alla camera di commercio), indicata in polizza.

Art. 26: Periodo di osservazione

Se l'Assicuratore dovesse rifiutare di rinnovare, laddove richiesto, la presente polizza, la Contraente avrà il diritto, per un periodo di 12, 24 o 36 mesi seguente la data di tale mancato rinnovo, di presentare Richieste di risarcimento relative a fatti commessi prima dell'inizio del Periodo di Osservazione e coperte dalla presente polizza.

Il massimo risarcimento per uno o più sinistri denunciati durante il periodo di polizza o durante il periodo di osservazione non potrà superare il limite di risarcimento indicato in polizza.

Questa clausola e diritti in essa contenuti non saranno validi in presenza di altra assicurazione stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati che copra lo stesso rischio, così come non saranno validi qualora, durante il periodo di polizza, un altro soggetto (persona fisica o giuridica) dovesse acquisire il controllo (così come definito dall'art. 2359 Codice Civile comma I p. 1, 2, e 3 e comma II) della Contraente, ovvero qualora la Contraente dovesse fondersi con un'altra Società.

La Contraente, qualora disponga in tal senso, dovrà entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della presente polizza, richiedere agli Assicuratori l'applicazione del periodo di osservazione a termini e condizioni come sopra definiti, indicando l'opzione temporale richiesta e con pagamento del premio addizionale pari all'ammontare indicato in polizza.

Art. 27: Estensione ai costi di difesa per inquinamento

A parziale deroga dell'art. Esclusioni che segue, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Costi di difesa relativi a Richieste di risarcimento avanzati da terzi conseguenti a Inquinamento.

La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari all'ammontare indicato in polizza, che s'intende per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza.

Art. 28: Estensione della garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta di Assicurati, la polizza opererà a favore degli eredi o dei rappresentanti legali per le Richieste di risarcimento presentate nei loro confronti e derivanti da atti dannosi commessi dagli Assicurati nell'esercizio delle funzioni e comunque notificate all'Assicuratore entro 24 mesi dalla data di cessazione della polizza.

Art. 29: Estensione della garanzia a favore dei coniugi

La polizza opererà a favore del coniuge di un Amministratore, Dirigente o Sindaco, unicamente per le Richieste di risarcimento conseguenti a un Atto illecito da essi commesso e che riguardi beni comuni dei coniugi.

Art. 30: Estensione alle spese di pubblicità

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle spese di pubblicità, concordate con esso, sostenute per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel caso in cui una Richiesta di risarcimento risarcibile sia resa pubblica con qualunque mezzo.

La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari all'ammontare indicato nella scheda di polizza che s'intende per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza indicato nella scheda di polizza.

Art. 31: Estensione ai sinistri in materia di lavoro (EPL)

L'Assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro.

Definizioni valide ai fini della presente estensione:

a) Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro significa qualsiasi richiesta di risarcimento presentata, o sostenuta, da qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Contraente, e/o da qualsiasi autorità competente in materia di lavoro, che presenta o sostiene la Richiesta di risarcimento, per conto di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente, contro qualsiasi Assicurato e basata su un reale, o potenziale, Atto illecito relativo a rapporti di lavoro.

b) Atto illecito relativo a rapporti di lavoro significa qualsiasi attuale, asserita o potenziale violazione delle norme di diritto del lavoro, o di qualsiasi contratto o preliminare di contratto, di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Contraente concernente a titolo esemplificativo e non limitativo:

- licenziamento, dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro;
- illecita mancata promozione, illeciti provvedimenti disciplinari, illecita privazione di opportunità di carriera, negligente valutazione;
- qualsiasi discriminazione e molestia sessuale, razziale, religiosa o nei confronti dei portatori di handicap che si verifichi nel posto di lavoro;
- abuso, sottovalutazione ed afflizione di stress emozionale (purché clinicamente accertato) relativo alla condizione di lavoratore subordinato;
- violazione dell'intimità e diffamazione sul posto di lavoro.

Non è considerata Perdita qualsiasi importo dovuto per legge.

Dalla presente estensione devono intendersi esclusi i danni "punitivi" ed "esemplari", così come riconosciuti in alcune giurisdizioni.

Art. 32: Estensione alle Società' partecipate

Qualora previsto nella scheda di polizza, la qualifica di Assicurato è estesa a qualsiasi persona fisica che, alla data di effetto della presente polizza, su espressa designazione della Contraente ricopra la carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società Partecipata, limitatamente a Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e relative alle funzioni svolte dopo la data di conferimento dell'incarico da parte della Contraente

La presente estensione opera alle seguenti condizioni:

- ciascun risarcimento verterà applicato in eccesso rispetto ad eventuali assicurazioni o altre forme di indennizzo predisposte a vantaggio degli Assicurati dalle Società Partecipate o per loro conto;
- in caso di cessazione di un Assicurato dalla carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società Partecipata, la presente estensione opererà solo in relazione all'attività svolta prima della data di cessazione;
- per la quota di Danni Patrimoniali attribuibile all'Assicurato e derivante da mero vincolo di solidarietà, ma solo nel caso in cui la Società Partecipata sia in possesso di idonea polizza assicurativa (polizza cd D&O);
- rimangono escluse le Società Partecipate:
 - i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
 - operanti nei settori aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, informatico;
 - che siano istituzioni finanziarie;
 - costituite o aventi sede negli Stati Uniti d'America o in Canada;
 - che alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo.

Art. 33: Estensione della garanzia postuma ai soggetti ritirati

Si conviene che per gli Assicurati dimissionari o naturalmente decaduti da ogni incarico, la garanzia s'intenderà operante anche per le Richieste di risarcimento successive alla cessazione dell'incarico, purchè tali richieste siano relative ad azioni poste in essere dagli Assicurati nell'esercizio delle loro funzioni durante la durata dell'incarico e comunque notificate all'Assicuratore entro 60 mesi dalla data di cessazione della polizza.

La presente estensione non si applica in presenza di altra assicurazione per la Responsabilità civile degli Amministratori stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati

Art. 34: Rimborso spese legali sostenute dai soci – Azioni sociali di responsabilità

In caso di accoglimento da parte del Giudice delle azioni di responsabilità proposte da azionisti o soci (ex art. 2393 V comma e 2476 IV comma Codice Civile), l'Assicuratore si impegna a rimborsare alla Contraente i costi che la stessa debba sostenere per rimborsare le spese legali sostenute dagli attori per l'accertamento dei fatti.

Art. 35: Estensione automatica della garanzia alle nuove Società controllate

La definizione di Società Controllata è automaticamente estesa alle nuove Società Controllate costituite o acquisite dalla Contraente durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che il totale attivo delle nuove Società controllate non superi la percentuale indicata nella scheda di polizza ..

La presente estensione è limitata alle Richieste di risarcimento per atti posti in essere successivamente alla data di costituzione o acquisizione delle nuove Società Controllata.

Ai fini dell'applicazione dell' estensione automatica , si concorda che rimangono escluse le nuove Società Controllate:

1. i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
2. operanti nei settori della difesa, aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, informatico nonché le istituzioni finanziarie;
3. che alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo;
4. costituite o aventi sede negli Stati Uniti d'America o in Canada.

L'Assicuratore, ottenute dalla Contraente le informazioni necessarie, si impegna a valutare l'inclusione in copertura delle nuove Società Controllate che non sono automaticamente incluse in base ai parametri sopra indicati ed eventualmente a formulare condizioni economiche e normative per l'estensione alle stesse della garanzia.

Art. 36: Limite di indennizzo

Il massimale specificato nella scheda di polizza costituisce la massima somma per risarcibile per tutti i sinistri derivanti da Richieste di risarcimento nei confronti di tutti gli Assicurati per ogni Periodo di assicurazione.

In caso di più Richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste e più Richieste di risarcimento originate da uno stesso rappresentano un unico Sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 37: Esclusioni

La presente assicurazione non comprende:

- a) le Richieste di risarcimento derivanti da azioni dolose, gravemente colpose o fraudolente commesse dall'Assicurato e accertate con provvedimento definitivo in sede giudiziale. Ai fini dell'applicabilità di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato;

- b) le Richieste di risarcimento derivanti dall'effettivo ottenimento di qualsiasi vantaggio o profitto personale al quale l'Assicurato non abbia legalmente diritto. Ai fini dell'applicabilità di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato;
- c) danni fisici, morte, infortuni, malattie o danni arrecati a qualsiasi bene mobile o immobile;
- d) le Richieste di risarcimento derivanti dall'esercizio di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi; l'esclusione non si applica alle richieste di risarcimento avanzate da un socio o un'azionista della contraente attraverso un'azione sociale di responsabilità che denunci la mancata supervisione e/o controllo da parte degli assicurati su coloro che hanno provveduto a fornire o che hanno mancato nella fornitura dei sopra citati servizi professionali;
- e) le Richieste di risarcimento presentate da un Assicurato nei confronti degli altri Assicurati nei Paesi di common law, fatta eccezione per:
 - i) le Richieste di risarcimento avanzate sotto forma di azione sociale di responsabilità;
 - ii) le Richieste di risarcimento in materia di lavoro;
 - iii) le azioni di regresso nei confronti degli Assicurati per Richieste di Risarcimento coperte ai sensi della presente polizza
- f) le Richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della data di decorrenza della presente polizza;
- g) le Richieste di risarcimento derivanti dalla mancata o inadeguata stipulazione di polizze di assicurazione;
- h) le multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare e penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli Assicurati;
- i) le Richieste di risarcimento derivanti da Inquinamento (salvo quanto previsto dalla Estensione che precede), fatta eccezione per le Richieste di risarcimento relative a Danni Patrimoniali subiti dalla Contraente e presentate da qualsiasi azionista della Contraente stessa (fermo quanto stabilito al successivo punto l);
- j) le Richieste di risarcimento relative all'attività di Amministratore svolta dagli assicurati in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali aziendali;
- k) le Richieste di risarcimento relative ad offerte al pubblico o a privati di titoli azionari emessi dalla Società, con o senza pubblicazione di prospetto informativo;
- l) le richieste di risarcimento basate su, derivanti da o conseguenti a:
 - i) accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbligazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati conclusi nel rispetto di leggi e regolamenti;
 - ii) transazioni in titoli delle quali gli Assicurati abbiano beneficiato in quanto in possesso di informazioni non disponibili per altri operatori (Insider Trading);
 - iii) deprezzamento di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, qualora tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo degli Assicurati;
 - iv) conseguenti a mancato raggiungimento di risultati nell'investimento in titoli, merci o prodotti finanziari;
- m) qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 38: Surrogazione

A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente polizza, l'Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contraente e gli Assicurati vantano nei confronti di terzi. A tal fine la Contraente e gli Assicurati si impegnano a fornire la documentazione richiesta e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.

Art. 39: Giurisdizione

La presente polizza è valida per Richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati nei territori indicati in polizza alla voce "Limite territoriale"

Art. 40: – Sinistri dolosi – Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui la Contraente avanzi una Richiesta di Risarcimento essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all'ammontare del Danno Patrimoniale, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei Terzi, la presente Polizza sarà risolta di diritto. perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsivoglia indennizzo.

SEZIONE VII - VARIANTI MIGLIORATIVE

Le seguenti clausole di Polizza costituiscono opzioni migliorative che, se offerte dall'Impresa, comporteranno l'assegnazione del punteggio tecnico specificamente indicato.

SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'art. 1 Durata del contratto della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1: Durata del contratto (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 10/09/2021, e scadenza alle ore 24.00 del 10/05/2023, con scadenze annuali intermedie al 10/05 di ciascun anno, e con la possibilità per il Cliente di richiedere alla Compagnia il rinnovo della copertura alla scadenza del 10/05/2023 per una ulteriore annualità.

In questo ultimo caso la Compagnia non potrà rifiutarsi di rinnovare per una ulteriore annualità la copertura in scadenza. Resta sempre escluso il tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto al 10/09/2023 da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente alla Società.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è inoltre facoltà del Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata da inviare alla Società con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni antecedenti tale scadenza.

L'art. 4 Aggravamento del rischio della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4: Aggravamento del rischio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità. Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decor-

rere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Le parti prendono e danno atto che non costituiscono in alcun caso aggravamento di rischio eventuali sinistri nonché l'aggravamento nella valutazione di sinistri, verificatisi o resi noti al Contraente in data successiva alla pubblicazione del bando di gara, anche se antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte ed il Contraente non è tenuto a darne comunicazione.

L'art. 10 Costituzione e regolazione del premio della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 10: Costituzione e regolazione del premio (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per ciascun parametro previsto in polizza ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, la Società rinuncia al premio di regolazione laddove la stessa sia attiva e rimborsa la regolazione passiva al netto delle imposte.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

L'art. 15 Facoltà di recesso in caso di sinistro della sezione II Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 15: Rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro (Opzione migliorativa qualora offerta vale 10 punti)

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace fino al termine del Periodo Assicurativo per il quale il premio risulta pagato.

SCHEDA DI RIEPILOGO DELL'ASSICURAZIONE E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Soggetti assicurati

Società
 Presidente
 Amministratore Delegato
 Direttore Generale
 Componenti il Consiglio di Amministrazione
 Sindaci
 Componenti l'Organismo di Vigilanza
 Dirigenti
 Responsabile della redazione dei documenti contabili
 Responsabile del trattamento dei dati personali quale responsabile della privacy e/o
 Data Protection Officer, ai sensi del d.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
 Responsabile della sicurezza

 Dipendenti Membri dei comitati "Internal Audit"
 Dipendenti (quadri inclusi)
 Fatturato annuo lordo (valore della produzione) circa Euro 9.000.000,00=

Periodo di retroattività	Illimitata, a decorrere dalla data di costituzione della Società'	
Massimale	Euro 7.500.000,00 per sinistro e aggregato annuo I costi e le spese sono limitati al 25% del massimale sopra indicato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile e sono pagabili in aggiunta al massimale sopra indicato	
Limiti territoriali	Mondo intero escluso Usa e Canada	
Periodo di Osservazione	A) 12 mesi (premio addizionale 25% premio imp.le annuo) B) 24 mesi (premio addizionale 50% premio imp.le annuo) C) 36 mesi (premio addizionale 75% premio imp.le annuo)	
Sottolimito per Indagini e Esami	Euro 1.000.000,00 per sinistro ed in aggregato	
Sottolimito per Costi di difesa da inquinamento	Euro 500.000,00 per sinistro ed in aggregato	
Sottolimito per Costi di difesa sostenuti senza il preventivo assenso dell'Assicuratore	Euro 150.000,00 per sinistro	
Sottolimito per Estensione spese di pubblicità`	Euro 150.000,00 per sinistro	
Franchigia	Euro 0,00	
Estensione automatica alle nuove controllate	Percentuale inferiore o pari al 30% del Totale Attivo consolidato della Contraente	
Totale premio imponibile	euro	...
Imposte	euro	...
Totale premio lordo annuo	euro	...

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA